

Copia n. 2

per l'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria - Sezione di Roma

**CONTRATTO
DI COMODATO D'USO GRATUITO DI
BENI MOBILI
(Nr. 33 Colonnelle reggimentali)**



TRA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA - SEZIONE DI ROMA

(Ten. Dott. Francesco Usai, Presidente pro tempore)

E

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA - TEMPIO SACRARIO DELLA
CAVALLERIA ITALIANA**

(Gen. B. (ris.) Dario Temperino, Priore pro tempore)

Voghera, li 23 aprile 2016.

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI BENI MOBILI

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,

TRA

la **Sezione di Roma della Associazione Nazionale Arma di Cavalleria**, con sede in via Damiana n. 5, 00192 Roma - Rm, rappresentata dal suo Presidente pro tempore, Dott. Francesco **USAI**, nato il 07/02/1938, a Nulvi, prov. di Sassari, Cod. Fiscale: SUAFNC39B07F977N, residente in via G. Balzaretto 184 /B/ 3, 00163 Roma - Rm, di seguito denominata "**comodante**", da una parte;

E

il **Tempio Sacratio della Cavalleria Italiana**, CF.: 95028410181, situato in via del Tempio della Cavalleria, 27058 Voghera - PV e con sede amministrativa in via Carlo Covini n. 30 della stessa città di Voghera, rappresentato dal suo Priore pro tempore, Gen. B. (ris.) Dario **TEMPERINO**, nato il 22 febbraio 1947, a Roma, prov. di Roma, C.F.: TMPDRA47B22H501F, residente in via Giuseppe Verdi 2/d, 28074 Ghemme - No, dall'altra parte;

PREMESSO CHE

Ricorrendo il centenario della Grande Guerra e l'85ennale della propria costituzione, la Sezione di Roma dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria offre al Tempio Sacratio della Cavalleria Italiana in Voghera, che accetta, le 33 Colonnelle dei 30 Reggimenti che parteciparono al conflitto mondiale oltre che quelle della Scuola, dello Squadrone Sardo e quella della Cavalleria Coloniale, di sua proprietà, perché vi rimangano esposte fino alla conclusione delle celebrazioni, nel novembre del 2018, allo scopo di farle conoscere a cavalieri, radunisti, simpatizzanti e quanti altri dovessero giungere in visita al Tempio. Quanto precisato in premessa fa parte integrante della presente scrittura.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Il comodante dà e concede in comodato al comodatario, che accetta, i seguenti beni: n. 33 Colonnelle, ciascuna completa di fac-simile di lancia in legno e supporto in metallo, nonché n. 7 basamenti in ferro come da elenco fotografico allegato alla lettera "A" che, pertanto, fa parte integrante del presente contratto.

ART. 2

Il comodatario dichiara di aver esaminato i beni di cui all'Allegato "A", di averli trovati nelle condizioni testimoniate dalle foto scattate all'atto della consegna e si impegna a mantenerli nello stesso stato di conservazione in cui li ha ricevuti.

ART. 3

Il comodatario si impegna a non utilizzare le cose comodate per scopi e usi diversi da quelli precisati in premessa, a custodire i suindicati beni con la massima cura e diligenza, ed a restituirli immediatamente allo scadere dell'esigenza o a richiesta del comodante.

Il comodante è tenuto ad accettare la restituzione dei beni nello stato di fatto in cui si trovano, senza poter nulla pretendere per il deterioramento conseguente al normale uso o comunque ad un uso conforme a quanto previsto nel presente contratto.

ART. 4

Le spese di trasporto, imballo ed eventuale montaggio per la consegna dei beni oggetto del presente contratto, da Roma a Voghera, nonché quelle relative alla restituzione, da Voghera alla località prescelta dal comodante, per accordo tra le Parti, rimangono a carico del comodante.

ART. 5

Tutte le spese derivanti dall'utilizzo dei suddetti beni sono completamente a carico della comodataria, così come tutte le spese per la manutenzione ordinaria ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso dei suindicati beni.

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria saranno a esclusivo onere e carico del comodante.

Nel caso fossero necessari interventi di natura straordinaria, il comodatario si impegna a comunicarlo al comodante, al quale spetterà la decisione di effettuare o meno gli stessi. Il comodatario ha però il diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione dei beni, se queste fossero indispensabili e urgenti.

ART. 6

Il comodatario si impegna a stipulare un'assicurazione per i casi di incendio e di furto, per tutto il tempo della permanenza delle Colonnelle presso il Tempio, avendo provveduto a denunciare un valore di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna Colonnella, come da precisa richiesta del comodatario.

A seguito di accordi tra le Parti, il comodatario si impegna a contribuire al premio da corrispondere all'assicurazione nella seguente misura:

- Anno 2016: € 10,50 x incendio e € 45,00 per furto, per un totale di € 55,50;
- Anno 2017: € 18,00 per incendio e € 90,00 per furto, per un totale di € 108,00;
- Anno 2018: € 18,00 per incendio e € 90,00 per furto, per un totale di € 108,00.

L'assicurazione di cui trattasi, costituirà integrazione di quelle già esistenti per i casi di incendio (Polizza nr. 402314528/AXA Ag. Voghera, Piazza Duomo 57, 27058 Voghera - PV), e di furto (Polizza nr. 402314497/AXA, Ag. Voghera, Piazza Duomo 57, 27058 Voghera - PV), accese dal Priorato del Tempio, e già in atto per le opere d'arte e gli oggetti di valore.

Si allegano in "B" le polizze sopra descritte, nonché le integrazioni in argomento stipulate, che pertanto entrano a fare parte integrante del presente contratto.

ART. 7

Il comodatario potrà liberamente disporre del bene comodato per tutti gli usi consentiti dalla legge e nello spirito ispiratore del presente comodato.

ART. 8

Il comodatario si impegna a non cedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento o l'uso in tutto o in parte dei beni comodati, neppure temporaneamente, e comunque senza il consenso del comodante.

Il comodante, in analogia, si impegna a non concedere ad altri, sia pure per periodi limitati, tutte o parte delle Colonnelle per l'intero periodo che va dalla stipula del presente contratto al 30 novembre 2018, fatto salva le clausole del successivo art. 9.

ART. 9

La durata del presente contratto va fino al 30 novembre 2018 a partire dalla data di stipula.

Qualora durante il termine convenuto sopraggiungesse un urgente ed imprevisto bisogno al comodante, questi potrà esigere la restituzione immediata dell'intera cosa comodata.

In caso scioglimento della Sezione comodante in data precedente al termine suindicato, i beni concessi in comodato rientreranno immediatamente in possesso del comodante.

ART. 10

Il perimento totale o parziale dei beni oggetto di comodato è ad esclusivo rischio del comodatario, fatto salvo il caso fortuito e la forza maggiore.

ART. 11

Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.

ART. 12

Le Parti convengono di comune accordo di non registrare il presente contratto, salvo in caso d'uso con imposta a carico del soggetto registrante, nella misura vigente al momento della registrazione stessa (cfr. art. 57 del DPR 131/86).

ART. 13

Tutti i patti contrattuali soprariportati sono validi ed efficaci se non modificati da leggi speciali in materia di comodato, se e in quanto applicabili.

ART. 14

Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore a cui le parti si rimettono.

ART. 15

Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole, per tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, relative all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità ed alla risoluzione del presente contratto, il foro esclusivamente competente è quello di Milano, previo tentativo di composizione bonaria avanti ad un organismo di mediazione scelto di comune accordo, sito in Milano. Voghera, 23 Aprile 2016.

Letto, approvato e sottoscritto

Il comodante
Ten. Dott. Francesco USAI

.....

Il comodatario
Gen. B. (ris.) Dario TEMPERINO



Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione e cognizione delle obbligazioni tutte precisate nelle sopracitate clausole ed in particolare quelle richiamate agli Artt.: 3, 4, 5, 6, 10, 11 e 15 e, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiarano di approvarle specificamente intendendole come sottoscritte una per una.

Il comodante
Ten. Dott. Francesco USAI

.....

Il comodatario
Gen. B. (ris.) Dario TEMPERINO


.....